



CORIGIT

CONSORZIO STABILE
RIGENERIAMO L'ITALIA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

D.lgs 231/2001

**Mappatura e
valutazione dei rischi**



CORIGIT

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1 LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	3
2.2 SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI.	4
3. LA METODOLOGIA APPLICATA.....	4
3.1 LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	4
3.2 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	4
4. INTRODUZIONE AL RISK ASSESSMENT E RISK MANAGEMENT	5
4.1 SVILUPPO DELLA MAPPATURA ED IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO	5
4.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.....	5
5. ANALISI DEI REATI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	6
5.1 ANALISI PRELIMINARE DEL RISCHIO – ELENCO DEI REATI ASSOCIATI ALL'ATTIVITÀ.....	6
5.2 ANALISI DEI REATI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	6
6. METODOLOGIA.....	7
6.1 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	7

Indice delle revisioni

Rev. N°	Data	Natura delle Modifiche Apportate	Approvazione ed adozione
00	25.09.2023	Prima Emissione	Approvato con verbale di determinazione dell'amministratore unico del 25.09.2023

1. Premessa

La presente parte del “Modello” definita "mappatura e valutazione dei rischi" è finalizzata a descrivere i criteri di mappatura e di valutazione dei rischi - reato secondo il D. Lgs. 231/01.

2. Riferimenti normativi

Per la redazione della presente parte, si è fatto riferimento a:

- il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”,
- “Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” elaborate da Confindustria e “validate” dal Ministero della Giustizia.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (anche solo “Decreto”), all’art. 6, comma 2, indica in maniera specifica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo; la lettera della norma rimanda, sostanzialmente, alla elaborazione di un sistema di gestione dei rischi, al fine di valutarli e ridurli ad un livello accettabile.

2.1 Linee Guida Confindustria

Per rispondere alle esigenze dell’art. 6, comma 2, del Decreto, le Linee Guida Confindustria suggeriscono l’implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sostanzialmente equivalente ad un sistema di gestione dei rischi (risk management) che, in relazione al rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231 (di seguito “Reati Presupposto”), deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i “reati presupposto” (“attività/processi sensibili”);
- prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati “presupposto” da prevenire.

In risposta a tale indicazione, si è proceduto come indicato nei successivi paragrafi e capitoli.

2.2 Sistema di identificazione e gestione dei rischi.

Ai fini del presente documento vengono di seguito evidenziate le fasi in cui si articola il sistema di gestione dei rischi:

- identificazione delle aree a rischio o aree sensibili (“risk mapping”);
- valutazione del rischio in relazione ai reati individuati ("risk assessment");
- rilevazione e valutazione del sistema di controlli eventualmente già esistente e progettazione finalizzata alla mitigazione dei rischi reato (“risk management”);

3. La metodologia applicata

3.1 La realizzazione del progetto

Per realizzare la fase di analisi e valutazione dei rischi in relazione alla commissione dei “reati presupposto” all’interno della Società, vengono svolte le seguenti attività:

- analisi del contesto, dei processi e delle funzioni aziendali, da parte di un team di lavoro dotato di competenze diversificate ed esperto in materia di D.lgs 231/01;
- audizione degli operatori aziendali operanti in diverse aree;
- valutazione dei rischi - reato in relazione alle condizioni aziendali.

3.2 Documentazione analizzata

Per la valutazione del rischio associato ad ogni singola famiglia di reato si è inoltre tenuto conto delle modalità operative delle funzioni aziendali e dei documenti presenti in azienda quali evidenza delle procedure e/o prassi adottate dalla società; nello specifico si è presa visione di:

- dati concernenti la sede e le attività svolte;
- assetto proprietario;
- organigramma aziendale;
- statuto;
- documento di valutazione dei rischi
- sistema di amministrazione;

4. Introduzione al risk assessment e risk management

In linea generale il termine rischio esprime un'esposizione all'incertezza. Il rischio è stimabile in termini economici, qualitativi o quantitativi.

La capacità di identificare e valutare i rischi (Risk Assessment) e la capacità di governo dell'intero processo di gestione dei rischi (Risk Management) è un elemento di buon governo e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi aziendali in termini di maggior efficienza ed efficacia, migliorando così la posizione della società nel mercato.

Ogni azione umana, ed a maggior ragione l'attività di business, è soggetta al rischio ed il buon governo dello stesso rappresenta un tratto distintivo dell'azione imprenditoriale.

L'attività di Risk Assessment si sostanzia quindi nell'identificare, analizzare e valutare il rischio presente nell'ambito aziendale considerato, stimandone il relativo valore.

Tale valutazione permetterà di ordinare i vari rischi secondo priorità, onde poter orientare l'attenzione del management ed il controllo dell'OdV.

Tali concetti di base relativi alla valutazione e alla gestione dei rischi aziendali risultano appropriati anche nella analisi dei rischi di commissione dei reati "presupposto" del Decreto.

4.1 Sviluppo della mappatura ed identificazione delle aree a rischio

La mappatura delle aree aziendali a rischio di commissione dei "Reati Presupposto", con le relative valutazioni sul grado di rischio, costituisce un elemento informativo base per la realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché per indirizzare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza. È dunque opportuno che le valutazioni sul rischio di commissione dei Reati Presupposto devono essere periodicamente aggiornate, al fine di adeguare i controlli preventivi alle eventuali modifiche del contesto aziendale.

4.2 Identificazione delle aree a rischio

La fase di "identificazione delle aree a rischio" si sostanzia nell'identificazione delle attività/processi in cui i "reati presupposto" hanno possibilità di essere commessi.

In particolare viene analizzato il contesto aziendale al fine d'individuare in quali aree e secondo quali modalità, possono verificarsi eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto.

L'analisi dei potenziali rischi sfocia in una descrizione delle modalità in cui le fattispecie di reato possono essere astrattamente attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

Le valutazioni dei livelli di rischio reato 231 della Società, riportate nel documento "Allegato alla mappatura e valutazione dei rischi", sono state compiute sulla base delle analisi effettuate tramite interviste ai Responsabili aziendali interessati e facendo riferimento ad una metodologia di valutazione dei rischi (riportata nel presente documento) che garantisce il rispetto dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/01 in merito alla "mappatura e valutazione dei rischi".

La RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ha scelto come proprio approccio metodologico quello di seguito riportato.

5. Analisi dei reati e valutazione del rischio

5.1 Analisi preliminare del rischio – elenco dei reati associati all'attività

In via preliminare alla valutazione dei "rischi di commissione dei reati 231 - risk mapping" vengono individuati quali, tra i diversi reati contemplati dal D.lgs 231, possono essere associati alle attività svolte dalla RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ("reati potenzialmente verificabili").

5.2 Analisi dei reati e valutazione del rischio

La valutazione del rischio viene effettuata sulla base delle audizioni svolte e sull'analisi della documentazione messa a disposizione dalla Società, così come descritto nei precedenti paragrafi.

La presentazione dei risultati avviene mediante matrici che riportano, per ogni famiglia di reato, il relativo valore dell'indice di rischio, come di seguito sarà più analiticamente descritto.

Le valutazioni di rischio sono espresse in termini qualitativi, in quanto questa metodologia di valutazione viene considerata la più idonea a rappresentare il livello di rischio per famiglia di reato considerata.

6. Metodologia

6.1 La valutazione del rischio

Al fine di una concreta comprensione delle modalità di valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto con riferimento alle diverse attività/processi aziendali si riporta quanto segue:

1. Si propone la definizione del **concetto di rischio**. Per “rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell’ambito dell’azienda, da solo o in correlazione con altre variabili, possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231. A seconda della tipologia di famiglia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi (per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi dovrà verosimilmente estendersi alla quasi totalità delle aree ed attività aziendali). Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di **rischio accettabile**. Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un’operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere. Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell’applicazione delle norme del decreto sia definita una **soglia effettiva** che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. Detta soglia concettuale per i reati dolosi è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non **fraudolentemente** (cfr. Linee Guida Confindustria). La soglia di rischio accettabile per reati colposi (es. omicidio colposo, lesioni personali colpose commessi in violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali punibili per colpa) è invece rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell’ODV (cfr. Linee Guida Confindustria). In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. Del resto, il

generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino *ad impossibilia nemo tenetur*, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite (la nozione di "accettabilità" di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti). Il rischio, naturalmente, può essere, prima di tutto, *fisiologico* (ad es. una società che trasporta petrolio con le navi è fisiologico che possa commettere reati ambientali) ovvero *patologico* (ad es. un'impresa che produce software non è detto che commetta corruzione).

2. Devono essere promosse periodiche riunioni con i soggetti aziendali maggiormente interessati dall'area ritenuta a rischio. Più in generale, sarà l'ODV a procedere alle relative audizioni al fine di ottenere informazioni, evidenze documentali ed eventualmente predisporre prescrizioni per migliorare il Modello. **Tali riunioni saranno oggetto di verbalizzazione.**

3. Gli organi responsabili concertano le azioni o prescrizioni necessarie per neutralizzare i rischi, i pericoli e i danni. In particolare:

- si predispongono le prescrizioni funzionali alla potenziale neutralizzazione del rischio ritenuto verificabile, e ciò avvalendosi dei criteri: **logico**, **storico aziendale**, **gestionale**, **comparativo** (come di seguito specificati);
- si predispongono un sistema di controllo/vigilanza reciproco che garantisca l'attuazione del Modello, sia mediante la prescrizione dei flussi informativi a carico di coloro che vengono individuati come incaricati, sia mediante l'aggiornamento dello stato dell'arte aziendale nei riguardi dell'ODV.
- si organizzano periodici corsi di formazione e informazione sul contenuto del Modello, con annessi questionari funzionali alla rivelazione del concreto grado di apprensione degli scopi e dei contenuti del Modello medesimo. I corsi dovranno comunque trattare, in via esemplificativa: scopo del modello 231, metodi e criteri adottati dall'azienda per la costruzione e l'attuazione del Modello; codice etico e sanzionatorio adottati dall'azienda; ruoli dell'ODV; **struttura del reato** (elemento soggettivo: colpevolezza;

elemento oggettivo: condotta, danno/rischio, rapporto di causalità tra condotta e danno/rischio); i reati individuati dal Decreto, il **concetto proprio di rischio**;

- la formula **di base** impiegata è la seguente **$IR=P*G*K$** dove IR = Indice di Rischio, P = probabilità che accada un evento dannoso o pericoloso, G = entità dello stesso, K= fattore dovuto alla formazione ed informazione e alla implementazione di adeguati strumenti di prevenzione della commissione del reato..

L'ODV – nella fase attuativa del Modello – potrà revisionare e ridefinire la graduazione dei valori correlati al P, al G e al K nell'ottica preventiva del MOG 231.

Specificazione del $P*G*K$

Il risk assessment e l'action plan sono sviluppati sulla scorta delle seguenti **considerazioni** nonché in applicazione dei seguenti **criteri**:

- **P - probabilistico**: si valuta l'attitudine statistica di quell'area o processo aziendale alla potenziale verifica del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine **comparativa** riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame;

- **G – entità del danno**: si valuta la gravità del danno (in termini di sanzioni) che il fatto reato potrebbe causare nel caso in cui si verificasse in questo o quel processo specifico;

- **K – fattore formativo/informativo e di controllo**: misura l'adeguatezza della formazione/informazione individuata, pianificata (ed effettuata) e l'implementazione ed adozione di adeguati strumenti di prevenzione della commissione del reato (protocolli, procedure, regole, controlli, istruzioni operative, raccomandazioni ecc.).

Il criterio di valutazione proposto utilizza la seguente formula:

$$\mathbf{IR = P \times G \times K}$$

Dove:

- ✓ il simbolo **P** rappresenta la **PROBABILITA'**
- ✓ il simbolo **G** rappresenta l'**ENTITA'** del **DANNO**
- ✓ il simbolo **K** rappresenta il “**fattore formativo/informativo e di controllo**”
e possono assumere i seguenti valori:

Scala delle probabilità P

<u>Valore</u>	<u>Livello</u>	<u>Definizione / criteri</u>
<u>4</u>	<u>Altamente probabile</u>	Si sono già verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente o concretamente idonei alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa società.
<u>3</u>	<u>Probabile</u>	E' noto qualche episodio nel quale si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente o concretamente idonei alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, in società simili o in situazioni operative simili.
<u>2</u>	<u>Poco probabile</u>	Sono noti solo rarissimi episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente o concretamente idonei alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, in società simili o in situazioni operative simili.
<u>1</u>	<u>Improbabile</u>	Non sono noti episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente o concretamente idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa società, in società simili e in situazioni operative simili

Scala dell'entità del danno G

Valore	Livello	Definizione / criteri
<u>4</u>	<u>Molto Grave</u>	Quando la norma associa al reato una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. a) e/o b) e/o c) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio) del D.lgs n. 231/01 e la sanzione pecuniaria (stabilita in quote).
<u>3</u>	<u>Grave</u>	Quando la norma associa al reato, una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. d) e/o e) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi) del D.lgs n. 231/01 e la sanzione pecuniaria (stabilita in quote).
<u>2</u>	<u>Medio</u>	Quando la norma associa al reato la sola sanzione pecuniaria (stabilita in quote) e non si rientra nella casistica prevista sotto.
<u>1</u>	<u>Lieve</u>	Quando la norma associa al reato la sola sanzione pecuniaria (stabilita in quote) tendenzialmente di un importo inferiore ai 30.000 euro

Scala dell'entità del fattore K

Valore	Livello	Definizione / criteri
0.2	Alta e qualificata	Formazione e strumenti di prevenzione della commissione del reato individuati e pianificati. La formazione viene effettuata o è in corso di regolare effettuazione e gli strumenti di prevenzione della commissione del reato vengono regolarmente attuati. Risulta sempre verificata l'efficacia della formazione e dell'adozione degli strumenti di prevenzione della commissione del reato (mediante questionari, audit, verifiche su campo, ecc.).
0.5	Medio alta	Formazione e strumenti di prevenzione della commissione del reato individuati e pianificati. La formazione viene effettuata o è in corso di regolare effettuazione e gli strumenti di prevenzione della commissione del reato vengono regolarmente attuati Non risulta sempre verificata l'efficacia della formazione e dell'adozione degli strumenti di prevenzione della commissione del reato
0.7	Media	Formazione e strumenti di prevenzione della commissione del reato non esattamente o sufficientemente individuati, pianificati ed attuati. Saltuariamente viene verificata l'efficacia della formazione e dell'adozione dei degli strumenti di prevenzione della commissione del reato
1	Scarsa	Scarse attività di individuazione, pianificazione ed attuazione della formazione e degli strumenti di prevenzione della commissione del reato. Scarse attività di verifica dell'efficacia della formazione e dell'adozione dei dispositivi di prevenzione della commissione del reato

Definiti il danno, la probabilità e l'entità del fattore K, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula precedentemente descritta, ed è raffigurabile in una opportuna rappresentazione grafico – matriciale del tipo illustrato di seguito, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Matrice di rischio IR

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in basso a destra (danno gravissimo, probabilità elevata), quelli minori in alto a sinistra (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica permette di identificare una scala di priorità degli interventi, come riportati nella tabella seguente:

Tabella di definizioni delle criticità

Codice	Criticità	Colore	Definizione	Intervento
$IR \leq 1$	Assente		Rischio basso fisiologico dell'attività o assente	Migliorativo/Nessun intervento
$2 \leq IR \leq 3$	Lieve		Rischio basso ma prevede comunque azioni di controllo	Migliorativo/Non prioritario
$4 \leq IR \leq 8$	Moderata		Rischio medio con azioni di controllo e programmi a medio termine	Prioritario
$IR \geq 9$	Grave		Rischio con azioni di controllo e programmi da attuare immediatamente	Urgente

Il valore di Indice di Rischio (IR) ottenuto, sarà oggetto di rivalutazione periodica. Nella stima dell'indice di rischio verranno presi anche in considerazione i seguenti fattori:

- **logico**: si valuta il soggetto, le mansioni, l'area di operatività etc. e si deduce la potenzialità del rischio, anche in base alle cognizioni e alla preparazione specifica del soggetto incaricato;
- **storico aziendale**: si indaga sul progresso aziendale per capire se vi sia mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere;
- **gestionale**: indaga se l'azienda già adotta sistemi di gestione (es. qualità, sicurezza, ambiente) e li attua regolarmente; questi dovranno essere considerati al fine di evitare ripetizioni e confusioni organizzative;
- **comparativo**: si valuta se altri operatori/competitors, da un punto di vista statistico, sono stati interessati dal fatto reato di riferimento.

Per quanto attiene alle attività, protocolli, controlli e regole previsti per una corretta gestione del rischio si rimanda agli altri documenti di cui si compone il Modello, con particolare riferimento a:

- Codice Etico;
- Protocolli e flussi informativi standard;
- Protocolli, misure, controlli e flussi informativi specifici;
- Allegato alla mappatura e valutazione dei rischi.